

La libertà religiosa in Italia: profili legislativi

La libertà religiosa da tempo costituisce un tratto distintivo della nostra civiltà.

Le sue prime invocazioni procedono, nell'Occidente cristiano, dai grandi Padri della Chiesa. Il loro concetto, di quella che Ilario di Poitiers chiama *dulcissima libertas*, è di estrema chiarezza: concepita la religione come fatto essenzialmente interiore, proprio della coscienza personale, ne consegue, irresistibile, l'affermazione della sua incoercibilità e della sua indefettibile libertà, nel convincimento che nulla si possa o si debba sacrificare della propria credenza individuale alle esigenze, puramente esteriori, della società e dello Stato.

Di estrema rilevanza è, però, il passaggio dell'idea di libertà religiosa invocata dai singoli filosofi o pensatori al suo accoglimento come principio fondamentale di un determinato ordinamento politico e sociale. L'evoluzione della libertà religiosa in questi due campi - in quello del pensiero e dell'individuo ed in quello del diritto e della comunità - non è, infatti, sempre proceduta, come noto, in perfetta sincronia.

Lo svolgimento della libertà religiosa, considerata come principio universale e costituzionale, attraverserà infatti nella storia occidentale diverse fasi, dalle *Paci di religione* dell'età moderna agli *Editti di tolleranza e di libertà di culto* del Settecento, giungendo quindi alle *Dichiarazioni dei diritti dell'uomo e dei cittadini* che introducono il rivoluzionario concetto del riconoscimento e della tutela di diritti esistenti di contro a precedenti concessioni sovrane. Solamente nel Novecento si registra l'affermazione della libertà religiosa quale diritto

inviolabile dei cittadini, sancito dalle Costituzioni che rappresentano pietre angolari degli ordinamenti contemporanei.

Per quanto concerne il nostro Paese, i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati dall'articolo 7 della Costituzione. Esso, dopo avere richiamato il principio secondo cui lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, sancisce che i loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi, resi esecutivi ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, in forma giuridica di trattato internazionale.

Nel 1984 si è provveduto alla stipulazione di un nuovo Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica (reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121) in cui non figura più l'affermazione che la religione cattolica è la religione dello Stato italiano, e attraverso il quale si è introdotto il regime del contributo volontario mediante l'otto per mille del gettito Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, contributo che può essere attribuito sia alla Chiesa cattolica sia alle altre Chiese che hanno stipulato intese con lo Stato.

Per le altre confessioni religiose vige, infatti, l'articolo 8 della Costituzione che, dopo aver precisato come "tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge", ai commi 2 e 3 recita: "le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

Questo articolo ha cominciato ad essere attuato nel 1984 con la stipulazione dell'intesa con la Chiesa valdese, seguita da quella con la Chiesa avventista e

con le Assemblee di Dio in Italia (entrambe firmate nel 1986 e approvate con legge 22 novembre 1988, n. 517), con l'Unione delle comunità ebraiche in Italia (legge 8 marzo 1989, n. 101), con la Chiesa evangelica luterana e con la Chiesa battista (Ucebi) (legge 12 aprile 1995, n. 116). In definitiva sei organizzazioni religiose di cui cinque cristiano-evangeliche e una degli ebrei in Italia. Successivamente sono state firmate dal governo D'Alema altre due intese con l'Unione buddista italiana (Ubi) e con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, uscendo quindi dall'ambito "protestanti - ebrei" e affrontando la disciplina dei rapporti con altri culti. Tali intese non sono peraltro state finora approvate dal Parlamento e quindi non sono in vigore.

Il governo Berlusconi nella XIV legislatura ha stipulato altre due intese che pure non sono state approvate dal Parlamento. Si tratta di modifiche alle intese rispettivamente con la Chiesa avventista e con la Chiesa valdese.

Il governo Prodi nella XV legislatura ha sottoscritto il 4 aprile 2007 altre otto intese, di cui alcune volte a modificare intese precedenti: Chiesa valdese, Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno, Chiesa apostolica in Italia, Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, Sacra arcidiocesi d'Italia ed esarcato per l'Europa meridionale, Unione buddista italiana e Unione induista italiana. Nessuna di queste è stata però successivamente approvata con legge.

Per tutte le confessioni religiose che non sono coperte da intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione o non sono in grado di adirvi in quanto, per

rispettabilissimi motivi, non intendono avvalersi di un regime pattizio con lo Stato, dovrebbe valere una legge di attuazione della Costituzione.

A questo proposito si richiamano di seguito gli articoli 19 e 20 della nostra carta fondamentale: art. 19. "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"; art. 20. "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività".

I principi richiamati naturalmente necessitano per la loro attuazione di una legge dello Stato. In assenza dell'approvazione di un testo siffatto risultano vigenti le disposizioni della legislazione del 1929-1930 sui "culti ammessi".

Tale legislazione era però stata emanata in un contesto del tutto diverso da quello attuale, ossia successivamente al Concordato del 1929, in un regime giuridico precedente la Costituzione repubblicana.

Prima di procedere all'analisi, per punti necessariamente sommari, visto il limitato spazio a disposizione, del più recente itinerario dei nostri profili legislativi, una breve digressione circa il panorama europeo, che non gode certo di strumenti ottimali. Se, infatti, la normativa di rango legislativo è - come vedremo - in Italia praticamente assente, in Germania la legge recentemente promulgata è già stata oggetto di pronunce di incostituzionalità.

Per altro negli Stati europei l'intervento del legislatore nazionale è caratterizzato di regola da percorsi particolarmente sofferti: la disciplina legislativa, quando interviene (in certe realtà come la Spagna o il Belgio non si fa mistero di preferire che manchi), si trova di fronte all'impossibilità di comporre le controversie in atto e/o viene adottata a seguito di pressanti sollecitazioni provenienti da organi giurisdizionali o da strutture amministrative anche periferiche, come nel caso della Francia.

Veniamo ora all'attività parlamentare italiana relativamente all'ultimo decennio, ovvero alla produzione legislativa - quindi oltre le intese stipulate con singole realtà religiose - compresa fra la XIII e la XVI legislatura.

Si sono succeduti in questo periodo vari tentativi di promuovere una legge sulla libertà religiosa coerente con la Costituzione. Si ricorda in proposito il disegno di legge presentato dal primo governo Prodi il 3 luglio 1997 (A. C. n. 3947) lungamente esaminato e integrato dalla Commissione affari costituzionali (relatore on. Domenico Maselli) che giunse all'approvazione di un testo organico nel 2001 proprio alla vigilia dello spirare della legislatura.

Nel corso della successiva legislatura, la XIV, numerosi sono i progetti di legge che ripropongono il tema della normazione della libertà religiosa e la contestuale abrogazione della legislazione sui culti ammessi.

Il 14 settembre 2001 l'on. Valdo Spini ed altri deputati avanzano una proposta di legge composta da 41 articoli (A.C. n. 1576), cui segue il 6 novembre dello stesso anno la proposta di legge in 40 articoli (A.C. n. 1902) presentata dall'on. Molinari: entrambe altro non sono che la mera riproduzione del testo

"Maselli". Ancora, il 18 marzo 2002 è la volta di un disegno di legge di iniziativa del governo Berlusconi (A.C. n. 2531), articolato in 42 articoli.

Progetti di legge praticamente identici, miranti a sostituire integralmente la disciplina dettata dalla vigente legge n. 1159 del 1929, in materia di riconoscimento dei culti diversi da quello cattolico, perseguendo tre obiettivi principali: definire i principi generali sulla libertà religiosa; regolamentare la posizione giuridica delle varie chiese; fissare le procedure per la stipulazione delle intese fra lo Stato e le diverse confessioni.

Di particolare rilievo è la garanzia riconosciuta a tutti della libertà di coscienza e di religione, richiamando quali fonti i principi della Costituzione, le convenzioni sui diritti inalienabili dell'uomo, nonché le norme del diritto internazionale. L'intendimento è di sostituire l'espressione contenuta all'art. 83 del Codice civile "culti ammessi dallo Stato" con le parole "confessioni religiose aventi personalità giuridica", onde formalizzare il superamento della concezione, fatta propria dai Patti del 1929, basata non sul principio della libertà religiosa, ma su quella della tolleranza dello Stato rispetto alla presenza di determinati culti.

Accanto all'abrogazione delle norme in vigore dal 1929, le proposte individuano e fissano alcuni principi quali: il diritto di manifestazione della libertà di religione, intesa come diritto a professare la propria fede religiosa, a diffonderla, ad osservarne i riti, ad esercitare il culto, nonché a mutare religione oppure a non averne alcuna; il divieto di discriminazioni connesse a motivi religiosi, il diritto di riunione e di associazione per finalità di culto e il diritto

all'obiezione di coscienza; il diritto dei genitori di istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose e il principio della libera determinazione, a partire dai quattordici anni di età; la tutela dell'esercizio della libertà religiosa a soggetti che si trovano in particolari condizioni (appartenenti alle forze armate e di polizia, degenti in ospedale, detenuti), sui luoghi di lavoro e nell'ambito dell'insegnamento scolastico; il riconoscimento della libertà di esercitare le proprie funzioni spirituali anche ai ministri dei culti per i quali non è stata ancora stipulata intesa con lo Stato, con l'unico onere di depositare la certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza, quando pongano in essere atti aventi rilevanza giuridica per lo Stato italiano; la definizione delle procedure per la celebrazione del matrimonio con effetti civili, relativamente a culti religiosi per i quali non sia intervenuta l'intesa, ma le cui confessioni siano dotate di personalità giuridica; la libertà di attività connesse alla vita religiosa, quali la pubblicazione e affissione di stampati e la tutela degli edifici di culto; il divieto di svolgere propaganda politica consistente nell'incitamento all'odio e alla discriminazione fra le varie confessioni.

Dopo alterne vicende e ripetute polemiche, peraltro, anche la XIV legislatura si è chiusa senza alcun esito, nonostante la proposta di legge governativa nell'aprile del 2003 avesse registrato una prima approvazione da parte della Commissione affari costituzionali, ed una seconda - dopo il rinvio per ulteriori approfondimenti - della stessa Commissione nell'aprile del 2005.

Nel corso della XV legislatura, il 28 aprile 2006, l'on. Marco Boato e l'on. Valdo Spini propongono due identici progetti di legge (A.C. n. 36 e n. 134,

rispettivamente). Essi riproducono il disegno di legge esaminato nella XIII legislatura (A.C. n. 3947), nel testo approvato dalla I Commissione affari costituzionali della Camera, sul quale il relatore aveva ricevuto mandato a riferire in Assemblea, ed a sua volta riproposto, con varie modifiche, nella XIV legislatura (A.C. n. 2531).

I progetti di legge si articolano in quattro capi. Il primo detta norme a tutela della libertà di coscienza e di religione, richiamando quali fonti i principi della Costituzione, le convenzioni sui diritti inviolabili dell'uomo, nonché le norme del diritto internazionale, superando la dizione di "culti ammessi nello Stato", rappresentativa della concezione, fatta propria dalla normativa del 1929, retta - già si è visto - non sul principio della libertà religiosa, ma su quello della tolleranza da parte dello Stato.

Il capo II è dedicato alla disciplina delle confessioni e associazioni religiose.

Esso prevede, innanzitutto, una tutela generale comune a tutte le confessioni, secondo il principio di cui all'articolo 8 della Costituzione, nell'ambito del quale sono compresi il diritto di celebrare riti, di aprire edifici di culto, di diffondere la propria fede, di nominare i ministri di culto. Inoltre, si definiscono e disciplinano le forme di tutela e i benefici (anche di natura fiscale) cui possono accedere le confessioni che chiedono ed ottengono il riconoscimento della personalità giuridica, nonché i requisiti e le procedure da seguire.

Infine il capo III definisce le varie modalità per la stipulazione delle intese fra Stato e confessioni religiose secondo quanto stabilito dall'art. 8 della Costituzione, ed il capo IV contiene le norme transitorie.

La Commissione parlamentare referente ha iniziato i propri lavori il 7 novembre 2006 ed, a partire dal 9 gennaio 2007, ha dato avvio ad un ciclo di audizioni. Nella seduta del 19 giugno 2007 la Commissione presenta (relatore l'on. Roberto Zaccaria) una proposta unificata dei due testi di legge Spini e Boato, un articolato che si differenzia per alcune modifiche introdotte alla luce del dibattito svolto durante le audizioni che hanno visto la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che già hanno concluso un'intesa con lo Stato o che ne hanno fatto richiesta, con la Consulta islamica ed infine con esperti della materia.

Di particolare interesse è certamente quanto emerso nel corso delle diverse audizioni della Commissione, che riassumo molto sinteticamente, prendendo le mosse dall'intervento del relatore.

L'onorevole Zaccaria sottolineava il fatto che la legge sulla libertà religiosa è in primo luogo una legge di attuazione costituzionale, che tiene, dunque, come punti fermi i principi contenuti nella carta fondamentale e persegue l'obiettivo di fornire loro attuazione in un'epoca certamente diversa dal 1948; una legge che naturalmente richiede un appropriato aggiornamento anche rispetto alle proposte precedentemente avanzate, al fine sostanziale - così dal resoconto dell'intervento dell'on. Zaccaria - "di offrire alla libertà religiosa una disciplina

coerente con il principio di uguale libertà contenuto nell'art. 8 della Costituzione in una società plurale, caratterizzata da etnie, culture, religioni diverse".

Fra gli interventi registrati nel corso delle audizioni del gennaio 2007, va segnalato, per il ruolo e l'autorevolezza del personaggio, quello di mons. Giuseppe Betori, segretario generale della Cei. L'alto prelato, nel sottolineare in premessa "come un dibattito di così particolare rilievo e delicatezza richiede un processo di partecipazione democratica che, in un quadro di effettivo pluralismo e corretta laicità, non può non coinvolgere le Chiese e le comunità religiose", richiama il magistero di papa Benedetto XVI teso, così testualmente, ad "assicurare il pieno rispetto della libertà religiosa, esigenza insopprimibile della dignità di ogni uomo e pietra angolare dell'edificio dei diritti umani, fattore insostituibile del bene delle persone e di tutta la società {...}, condizione di una pacifica convivenza e per una corretta laicità".

Mons. Betori rimarca, però, come, a suo avviso, uguale libertà di tutte le confessioni religiose "non implica piena uguaglianza di trattamento, ma solo eguaglianza in quelle materie e in quei rapporti suscettibili di incidere sulla libertà delle confessioni". Al di fuori di tali ambiti, questa l'indicazione della Cei, "rimane la possibilità di discipline giuridiche differenziate".

Ancora: la necessità di porre attenzione alla presenza di "movimenti religiosi estranei alla tradizione giudaico-cristiana, in grado di suscitare diffidenza e talvolta allarme sociale" deve impegnare lo Stato, in mancanza di un sicuro criterio volto a definire in modo univoco il concetto di religione e confessione

religiosa, ad “intervenire legittimamente per negare il riconoscimento a realtà connotate da caratteri contrastanti con qualsiasi forma di religiosità, ovvero ispirate a principi o dedite a pratiche che si pongono in contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo e i principi fondanti la convivenza civile”.

Una discrezionalità naturalmente non arbitraria, sottolinea Mons. Betori, ma che derivi da alcuni parametri “oggettivi e ragionevoli”, quali per esempio, non solo l’incompatibilità degli statuti del gruppo religioso con l’ordinamento giuridico italiano, ma pure il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e, più in generale, il “non contrasto con i valori che esprimono l’identità profonda della nazione”.

Fra le esigenze evocate dalla Cei si segnala anche la necessità di porre attenzione al quadro storico-sociale ed alla tradizione culturale del Paese, alla consistenza numerica ed al radicamento territoriale. In questi casi, secondo Mons. Betori, non deve venir meno il diritto alla libertà religiosa o al riconoscimento giuridico civile, ma semmai pare utile evitare di procedere alla stipulazione di un’intesa.

Una legge, dunque, “che dovrebbe definire un quadro entro il quale tutti gli interessi {...} legittimi possano trovare tutela, ma allo stesso tempo assicurare che le oggettive diversità siano salvaguardate e promosse nell’ottica del bene comune. I valori del pluralismo così come non postulano un livellamento al basso quale unica possibilità per garantire il rispetto, analogamente non esigono un’omogeneizzazione verso il massimo di realtà troppo diverse fra loro”.

Fra gli oltre venti rappresentanti di fedi e movimenti religiosi - associazioni di atei comprese - incontrati durante le audizioni di gennaio, un ruolo di rilievo assume la Consulta per l'Islam italiano, presente con i rappresentanti delle diverse sue articolazioni ed associazioni, fra l'altro espressione di articolate opinioni e divergenti tendenze.

Fra le precisazioni richieste dalla Consulta la necessità di meglio definire la figura del "ministro di culto" e di chiarire l'espressione "rito religioso": ministro di culto e riti che - ricordava Mario Scialoja della Consulta per l'Islam italiano - nella religione musulmana non sono configurabili come in altri culti, essendo l'imam un laico come altri e la liturgia non formalizzata, con relative difficoltà di individuazione e di interpretazione nel confronto fra Stato italiano (e sue articolazioni decentrate) e religione islamica. La proposta emersa durante l'audizione è la creazione di una sorta di Registro nazionale degli imam riconosciuti come tali.

Ancora: vengono sollevati temi molto pratici - si passi l'espressione assolutamente non irrilevante - come le cerimonie di sepoltura (le norme di polizia mortuaria italiana sono diverse dalle tradizioni del lenzuolo bianco islamico e l'orientamento delle salme dovrebbe essere ortogonale alla Mecca).

Assai complesso il tema del matrimonio: dalla poligamia - secondo le autorità religiose islamiche in Italia, praticamente in via di estinzione e già proibita in molti Stati come Turchia o Tunisia, ma qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi di riconoscere civilmente un solo matrimonio, lasciando alla sfera religiosa il resto - alla valenza civile del rito, nella sottolineatura di come, secondo le

consuetudini islamiche, il matrimonio non sia atto meramente religioso, ma già un vero e proprio “contratto civile”.

Per l’insegnamento religioso la proposta emersa – tuttavia non univocamente sostenuta dai vari rappresentanti della Consulta - sottolinea la necessità di creare scuole confessionali islamiche e di riservare alle famiglie l’insegnamento religioso per i figli.

Fra i condivisi timori espressi dalla Consulta dell’Islam, infine, la sensazione che il lungo itinerario del progetto di legge possa nel frattempo allontanare e rendere meno urgente o meno necessario lo strumento dell’intesa quale immediato e concreto modello di dialogo e di accordo iniziale.

Il 4 luglio 2007, sulla base del dibattito svoltosi in Commissione, l’on. Zaccaria presenta una nuova proposta di testo unificato, adottata dalla Commissione come testo base; a partire dal 16 luglio si è quindi svolto un secondo ciclo di audizioni.

Finalmente, il 24 luglio 2007, sono stati presentati dai componenti della Commissione una serie di articoli aggiuntivi al testo base, nonché molteplici emendamenti, complessivamente in numero di 790, dei quali circa 400 meramente soppressivi di articoli o commi. Si giunge così alla definizione provvisoria di un nuovo articolato.

Fra le novità introdotte si segnala la garanzia del diritto di riservatezza in ordine all’appartenenza religiosa ed alle opinioni in materia, stabilendo che nessuno possa essere obbligato a manifestare i propri orientamenti. Il testo unico modificato introduce, altresì, la disposizione in base alla quale

l'abbigliamento adottato in ragione dell'adesione ad un precetto religioso deve, comunque, garantire la possibilità di identificare la persona che lo indossa. E così pure l'introduzione della garanzia della valorizzazione delle libertà costituzionali e dei diritti della persona dei fedeli, nonché il rispetto dei principi del "giusto processo" nei procedimenti eventualmente svolti all'interno delle singole comunità. Una nuova disposizione, inerente l'insegnamento scolastico nel suo complesso, prevede che esso debba svolgersi "nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità {...} senza distinzione di religione". I due progetti di legge Boato e Spini riferivano tale disposizione alle sole scuole pubbliche, mentre il testo unificato la estende quale requisito per il riconoscimento della parità alle scuole non statali.

Fra le nuove norme del testo unificato si annovera altresì la garanzia del pluralismo anche in materia religiosa per il servizio pubblico radiotelevisivo, il riconoscimento di *status* di ministro di culto applicabile alle confessioni pure non iscritte nell'apposito registro nazionale, purché in questo caso il ministro di culto designato sia in possesso della cittadinanza italiana e la confessione non sia in contrasto con i principi del nostro ordinamento.

Le novità introdotte hanno però incontrato alcuni rilievi espressi dalla Cei nel corso delle audizioni del luglio 2007, ad iniziare dall'introduzione del principio di laicità quale fondamento della libertà religiosa e la correlata disposizione secondo cui a tale principio è data attuazione dalle leggi della Repubblica.

Un'introduzione forzata, secondo Mons. Betori, poiché - questa la convinzione - "è semmai il diritto di libertà religiosa che concorre a strutturare il principio

di laicità". Perplexità vengono pure sollevate sul tema del matrimonio a-cattolico, definito dalla proposta di legge quale "matrimonio religioso con effetti civili", in precedenza considerato quale matrimonio civile celebrato in forma speciale, così come eccessiva viene ritenuta l'equiparazione al coniuge del soggetto convivente.

Ulteriori perplexità la Cei solleva quanto alla disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e relativamente ai diritti di confessioni iscritte all'apposito registro per quanto concerne la tematica degli edifici di culto o l'accesso al 5 per mille ed alle erogazioni liberali. Il tutto, secondo la valutazione espressa, costituirebbe un'eccessiva omologazione fra realtà differenziate, sulla base di una "serie di aperture che appaiono assai problematiche {...}, forme di ingiustificato cedimento di fronte a dottrine o pratiche che suscitano allarme sociale e che contrastano con diritti irrinunciabili per la nostra civiltà giuridica".

Agli altri esponenti auditi la necessità di una legge che regoli il rapporto fra confessioni religiose e Stato appare tanto necessaria da porre in secondo ordine alcune specificità da demandare alla stipulazione di singole intese.

Taluni distinguo vengono inoltre sollevati dai rappresentanti dell'Unione buddisti italiani e della Chiesa evangelica battista circa la cittadinanza dei ministri di culto, cui potrebbe bastare la residenza italiana onde evitare lunghe attese per l'iscrizione all'apposito registro. A loro volta le Chiese evangeliche - il presidente della Federazione nazionale è l'on. Domenico Maselli - avanzano

la proposta di non discriminare insegnanti ed allievi per motivi religiosi, sia nelle scuole pubbliche che in quelle paritarie.

La Congregazione cristiana dei testimoni di Geova - come detto essa è in attesa che gli accordi raggiunti col Governo trovino approvazione in Parlamento - da parte sua sostiene la necessità di eliminare buona parte dei contenuti della proposta di legge per renderli materia della concertazione bilaterale da cui far scaturire l'articolato della singola intesa, richiamando il terzo comma dell'art. 8 della Costituzione laddove si afferma che i rapporti fra Stato e confessione religiosa devono essere regolati da una normativa concordata, sottolineando, inoltre, come la possibilità di rappresentanza attraverso il riconoscimento della personalità giuridica rischia di creare - così il documento presentato - "una sottospecie di confessioni che usufruirebbero di un trattamento peggiore rispetto a quelle in regime patrizio", soprattutto quelle "contrarie per principi afferenti la loro concezione trascendentale (*sic!*), a richiedere un formale riconoscimento statale".

Secondo i rappresentanti delle comunità ebraiche che, come segnalato, già godono di una vigente intesa con lo Stato approvata con legge sin dal 1989, l'eliminazione della dizione "culti ammessi" rappresenterebbe un decisivo progresso in grado di assicurare pari dignità e pari tutela a tutte le confessioni. Viene altresì invocata una rapida approvazione della proposta di legge con "favore e deciso sostegno", pur ricordando come la necessità di definire una fede religiosa costituisca itinerario "difficile e pericoloso" se stabilito per legge, poiché si rischia di violare il principio stesso di libertà religiosa.

Infine, per concludere, alcuni riferimenti circa i pareri espressi dai vari rappresentanti politici durante le diverse audizioni e nel corso della discussione.

L'on. Gabriele Boscetto, rappresentante di "Forza Italia", concorda con il giudizio critico espresso da Mons. Betori, sottolineando la necessità di una riformulazione del testo, proponendo una maggiore possibilità normativa agli accordi bilaterali di intesa e considerando lo strumento del registro nazionale delle confessioni religiose, nonché il registro dei ministri di culto, opzioni inadeguate e lontane, fra l'altro, dalla tradizione italiana. Da eliminare, ancora, il riferimento alla laicità dello Stato poiché "difforme dalla logica costituzionale". Da parte dell'on. Jole Santelli, dello stesso partito politico, la sottolineatura che "con questa legge non risolveremo il problema dell'Islam".

L'on. Roberto Cota, esponente della "Lega Nord", invariabilmente dichiara il proprio giudizio negativo poiché "si vogliono concedere diritti a chi non rispetta le nostre regole, a chi ha un sistema di regole completamente incompatibile con il nostro". Una legge che, se approvata, riconoscerebbe, a suo dire, "ad altri il diritto di imporre a noi, facendolo entrare direttamente o indirettamente nel nostro ordinamento".

Una proposta di legge ritenuta, quindi, "molto pericolosa poiché non considera minimamente i rischi che inevitabilmente si manifesteranno", una posizione che l'on. Mercedes Lourdes Frias di "Rifondazione comunista" stigmatizza, ricordando come appare necessario uscire da una posizione di reciprocità sottrattiva, superando l'idea del "facciamo meno perché a noi, in un altro

paese, è concesso meno", una linea ritenuta regressiva ed inaccettabile, mentre viva è la necessità di uscire dalla cristallizzazione delle diversità e garantire, viceversa, il criterio delle pari opportunità e della parità di trattamento, anche se rimangono aperte questioni quali "il tema dei matrimoni misti, dei diritti delle donne, la poligamia, la definizione di imam", temi "la cui complessità non si risolve solo con questa proposta di legge".

Da parte loro gli on. Valdo Spini e Marco Boato, ribadendo la disponibilità ad ulteriori miglioramenti, confermano la volontà di giungere alla promulgazione di un testo valido ed applicabile per ogni confessione religiosa (nel corso del dibattito il tema islamico ha spesso monopolizzato l'attenzione) entro un contesto in rapida evoluzione di nuove presenze e sensibilità che - questa la loro valutazione - "possiamo decidere di ignorare, lasciando il tutto in queste condizioni di assoluta, magmatica ed indifferente rappresentanza".

Per entrambi i firmatari delle due proposte poi unificate in Commissione, rimane essenziale la necessità di giungere alla promulgazione di una legge quadro, prospettando così "una via per vivere in accordo con la Costituzione e con l'ordinamento dello Stato". Una legge che delinei diritti, ma anche doveri, insiste l'on. Spini, "che ha per oggetto la libertà religiosa, ma anche la libertà di coscienza, che sancisce fra l'altro il diritto a mutare religione o non averne alcuna".

Lo scioglimento anticipato delle Camere nella primavera del 2008 non ha consentito, come noto, la discussione e l'approvazione in aula del testo licenziato dalla Commissione. Già il 29 aprile 2008, tuttavia, gli on. Roberto

Zaccaria, Sesa Amici, Gianclaudio Bressa, Olga D'Antona, Pierangelo Ferrari, Oriano Giovanelli e Alessandro Naccarato avanzano una nuova proposta di legge (A.C. n. 448) che riproduce il testo licenziato dalla Commissione durante la precedente legislatura e suddivisa in 47 articoli.

Lo stesso giorno una diversa proposta di legge viene depositata pure dagli on. Maurizio Turco, Marco Beltrandi, Rita Bernardini, Maria Antonietta Farina Coscioni, Matteo Mecacci e Elisabetta Zamparutti, membri della delegazione radicale all'interno del Partito democratico.

Si tratta, in questo caso, dell'intento di modificare gli artt. nn. 7,8 e 19 della Costituzione. In particolare all'art. 7, in sostituzione del reciproco riconoscimento fra Stato e sola Chiesa cattolica, si propone un testo che così recita: "La repubblica italiana riconosce la libertà religiosa quale diritto fondamentale della persona".

Quanto all'art. 8, le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non siano in contraddizione con l'ordinamento giuridico italiano. Il nuovo testo si prefigge di assicurare la libertà davanti alla legge delle varie religioni "in quanto non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e con i diritti inviolabili della persona".

Infine si propone la modifica all'art. 19: alla esistente norma circa la libertà dei culti, allorquando "non siano contrari al buon costume", si sostituisce la dizione "purché non si tratti di riti contrari al rispetto dei diritti inviolabili della persona".

Infine il 20 maggio 2008 la senatrice Magda Negri ha avanzato una sua proposta di legge (A. S. n. 618), l'esatta riproposizione del disegno a suo tempo avanzato dall'on. Spini, che già, a sua volta, riprende il testo Maselli del 1997.

Come ricordava la senatrice Negri, in sede di presentazione, la soluzione del problema di nuove norme sulla libertà religiosa coerenti con i principi della Costituzione repubblicana è ormai indifferibile.

Infatti da grande ed ineludibile problema di principio, coinvolgente da tempo anche piccole comunità religiose, il tema delle confessioni non coperte da intese si è enormemente allargato, anche per effetto del processo di immigrazione. In tale contesto esso investe quella che oggi è la più consistente minoranza religiosa in Italia, quella musulmana nelle sue diverse articolazioni. Ed in effetti la polemica che da parti politiche ben definite si è levata nella scorsa legislatura si è fondata sulla critica di un eccesso di generosità e di lassismo proprio nei confronti di questa realtà.

E così pure la possibilità per un'organizzazione religiosa di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica previa istruttoria condotta dal Ministero dell'interno e previo parere del Consiglio di Stato sulla coerenza del suo statuto con i principi dell'ordinamento giuridico italiano, è stata dipinta come una sorta di avventurosa concessione.

La stessa opportunità per i ministri di culto riconosciuti di poter celebrare matrimoni è stata descritta quale inaccettabile equiparazione fra religioni, piuttosto che come occasione di estensione del codice civile italiano anche ai matrimoni celebrati con rito musulmano. Giudizi ingenerosi e non di rado

inesatti, mentre l'evoluzione della nostra società si connota per sempre più rapide trasformazioni a motivo delle quali la necessità di normare la garanzia della libertà religiosa appare non più differibile.

Dieci anni di dibattiti, audizioni, progetti di legge, stipulazioni di intese, che ancora attendono una definizione conclusiva in una legge quadro dello Stato in grado di superare l'attuale situazione "grigia" di non regolazione e confusione, di rappresentare strumento di libertà, ma pure di integrazione, di assumere un valore particolare in quanto concernente la sfera più personale ed intima, le convinzioni più profonde, nonché di rendere riconoscibile il sentire interiore, componente inscindibile, espressione autentica dell'essere di ogni persona, così come la valenza pubblica della dimensione religiosa.

Una libertà religiosa che scaturisce dalla libertà della coscienza, che si realizza in un aperto confronto fra sensibilità diverse, che si compie in rapporto all'altro, essendo sempre tollerante e relazionale.

Un'autentica libertà religiosa presuppone, infatti, la libertà della coscienza che trae linfa dalla libera formazione dei convincimenti individuali, che si alimenta della necessità di evitare ogni limitazione all'autodeterminazione personale, ed è resa possibile attraverso un ordinamento pluralista, attento a garantire non tanto le singole professioni di fede, ma la libertà di tutti intesa nella sua più ampia accezione.

La laicità, dunque, quale cosmo complesso di valori che vanno costantemente evidenziati nella loro valenza dialogica e dunque ridiscussi, messi in questione e, quindi, fissati, coltivati, confermati, sviluppati.

Quel cosmo di valori – regolato dall'unità/differenza come principio ispiratore o guida – incardinato in un quadrilatero, costituito da tolleranza, dialogo, integrazione, diritti e che conduce al pieno riconoscimento della democrazia come condizione di libertà.

È in questo contesto che il valore “libertà religiosa” si impone per l'attuale volto dell'Italia e per il suo nuovo ruolo di accoglienza rispetto all'immigrazione. La tolleranza si integra col dialogo, con la volontà/capacità di vedere l'altro come un volto - ed il suo volto come epifania -, come soggetto carico di valori e tradizioni con le quali confrontarsi per dar luogo a uno spazio di integrazione delle varie identità. Di qui la centralità del valore integrazione, che si regge su regole e diritti, fissando, nel contempo, responsabilità e doveri.

Come ricorda la “Carta dei valori”, promossa dal ministro dell'interno Giuliano Amato nell'aprile del 2007, “l'Italia è un Paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa individuale e collettiva”, uno Stato laico abilitato a riconoscere “il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e che intende valorizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse. L'Italia favorisce il dialogo interreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana e contribuire al superamento di pregiudizi e intolleranza”.

Un'integrazione difficile e ancora in cammino. E sono proprio i diritti – riconosciuti, interiorizzati – che possono fungere da integratori-chiave, e soprattutto i diritti umani (del rispetto della persona oltre che delle identità/appartenenze, di libertà, di autonomia, di autodeterminazione, etc.),

diritti da incardinare in codici che li espongano alla presa di coscienza collettiva e li propongano come regole di condotta pubblica e privata.

Un processo *in itinere*, nel nostro Paese nient'affatto concluso e definito, quale problema di formazione della cittadinanza, che può e deve divenire modello maturo e paradigma operante di civile e pacifica convivenza.

MEIC

Lecco

**“Verso una legge per la libertà religiosa in Italia?
Proposte sul tavolo del Parlamento”**

Relatore: on. prof. PAOLO CORSINI parlamentare della Repubblica

Lunedì 28 febbraio ore 21-Sala Giovanni XXIII, via S.Nicolò, Lecco